

# Codice di buone prassi in materia di offerta di formazione transnazionale

*adottato dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione, Riga, 6 giugno 2001*

## **Preambolo**

Le Parti della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona sul riconoscimento),

*Consapevoli* del rapido sviluppo della formazione transnazionale - caratterizzata da accordi e partenariati tra istituzioni e organizzazioni sulla base dei quali gli studenti si trovano in un paese diverso rispetto a quello dove ha sede l'istituzione che offre l'istruzione - nonché del suo impatto sull'istruzione superiore nel complesso e specificamente in Europa;

*Consapevoli*, in particolare, delle sfide poste dalle istituzioni e dai programmi di formazione transnazionale che operano al di fuori del contesto di qualsiasi sistema formativo nazionale;

*A conoscenza* del fatto che l'istruzione superiore transnazionale sta registrando una rapida espansione, principalmente a causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione in un contesto di istruzione superiore senza confini;

*Convinte* che i sistemi nazionali di istruzione superiore sono, e continueranno ad essere, incaricati della conservazione della diversità culturale, sociale, filosofica e religiosa europea pur nel dovere di promuovere diverse forme di cooperazione internazionale e globale;

*Attribuendo* grande importanza alla qualità accademica dei corsi di studio e dei titoli di laurea rilasciati da istituzioni di istruzione superiore che operano in ambito transnazionale;

*Considerando* che, indipendentemente dalle procedure adottate per l'istituzione e l'erogazione di servizi formativi, le istituzioni di istruzione superiore dovrebbero adeguarsi agli standard di performance nell'insegnamento e nell'apprendimento richiesti dallo sviluppo della conoscenza e della tecnologia, nonché del mercato del lavoro;

*Riconoscendo* che facilitare il riconoscimento dei titoli rilasciati tramite accordi transnazionali contribuirà alla promozione tanto della mobilità degli studenti quanto di quella dei corsi di studio tra istituzioni e sistemi di formazione superiore;

*Tenendo presente* la Convenzione del Consiglio d'Europa/Unesco sul riconoscimento dei titoli di studio riguardanti l'istruzione superiore in Europa, che fornisce un quadro normativo generale per la gestione del riconoscimento accademico;

*Tenendo presenti*, inoltre, i Codici di buone prassi elaborati da alcuni dei principali erogatori di istruzione, come per esempio:

- il Codice di prassi etiche nell'offerta di istruzione agli studenti internazionali da parte delle università australiane (Comitato dei Rettori Australiani);
- il Codice di buone prassi sul controllo della qualità: offerta formativa derivante da accordi di collaborazione (Agenzia del Regno Unito per il controllo della qualità nell'istruzione superiore);
- i Principi di buone prassi per i programmi formativi destinati a cittadini non Usa;

*Consapevoli* che tali Codici costituiscono quadri di riferimento secondo la prospettiva delle istituzioni di istruzione superiore di accoglienza e che essi devono essere integrati dalla prospettiva delle istituzioni di accoglienza;

*Tenendo* altresì presente il *Diploma Supplement* elaborato congiuntamente dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, volto a fornire informazioni integrative che facilitino la valutazione dei titoli;

*Fiduciosi* del fatto che i principi e i valori etici debbano accompagnare la cooperazione internazionale e globale tra sistemi ed istituzioni di istruzione superiore;

*Consapevoli* della necessità di trovare soluzioni condivise ai problemi pratici di riconoscimento dei titoli in Europa e tra gli Stati di questa area e quelli di altre regioni del mondo, in uno spazio sempre più globale di formazione superiore;

*Consapevoli* della necessità di aggiornare costantemente i meccanismi di attuazione dei principi e delle disposizioni della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento, restando così al passo dei nuovi sviluppi in materia di cooperazione in ambito di istruzione superiore;

*sono convenute* sulla necessità di:

- predisporre un codice di buone prassi in materia di offerta di corsi di studio di istruzione superiore nonché di altri servizi formativi erogati tramite accordi transnazionali;
- approvare una raccomandazione circa le procedure e i criteri per la valutazione dei titoli stranieri, al fine di attuare il codice e facilitare il riconoscimento dei titoli conseguiti sulla base di programmi o corsi di studio transnazionali;
- considerare tali documenti quali strumenti che si integrano e completano reciprocamente.

## **Sezione I. Terminologia**

I termini già definiti nella Convenzione di Lisbona sul riconoscimento non sono stati riportati nuovamente nel presente testo e, ai fini del codice di buone prassi, essi avranno lo stesso significato attribuito nella Convenzione. Qui di seguito è riportato l'elenco di alcuni termini con il rispettivo significato:

Accordi transnazionali

Accordi formativi, giuridici, finanziari o di altro genere comprendenti:

- (a) accordi di collaborazione, quali *franchising*, gemellaggi, titoli congiunti, in base ai quali corsi di studio, oppure parti di un corso di studio, o altri servizi formativi di una istituzione che rilascia il titolo, vengono forniti da un'altra istituzione partner;
- (b) accordi non-collaborativi, come *branch campus*, istituzioni *off-shore*, istituzioni *corporate* o internazionali, in base ai quali corsi di studio, oppure parti di un corso di studio, o altri servizi formativi vengono forniti direttamente da un'istituzione che rilascia titoli.

Agenti

Sono terzi, per esempio, mediatori, facilitatori o reclutatori, che fungono da intermediari tra le istituzioni che rilasciano titoli e le istituzioni che erogano istruzione, ai fini della conclusione di accordi di formazione transnazionale. Solitamente un agente non viene coinvolto nell'offerta dei servizi formativi.

Istituzione che eroga istruzione

Un'istituzione o un'organizzazione che eroga un intero corso di studio o una parte di esso.

Istituzione che rilascia titoli

Un'istituzione di istruzione superiore che rilascia lauree, diplomi, certificati o altri titoli.

Formazione transnazionale

Tutti i tipi di programmi di studio di istruzione superiore, o serie di corsi di studio, o servizi formativi (inclusi quelli di istruzione a distanza) in cui gli studenti si trovano in un paese diverso da quello in cui ha sede l'istituzione che rilascia i titoli. Tali programmi possono appartenere al sistema formativo di uno stato diverso da quello in cui vengono svolti, o possono essere svolti indipendentemente da qualsiasi sistema formativo nazionale.

Partner

Le istituzioni che rilasciano titoli ed erogano istruzione e che sono coinvolte in accordi transnazionali.

Servizi formativi

Qualsiasi corso di studio, o parti di un corso di studio che conducano, a seguito del completamento, ad un titolo. Sono inclusi servizi quali moduli preparatori/introduttivi volti a facilitare l'accesso a un corso di studio, o moduli di formazione che conducono ad una riqualificazione professionale.

## Sezione II. Principi

1. Gli accordi transnazionali devono essere elaborati, attuati e monitorati in modo da ampliare l'accesso alla formazione superiore, rispondere pienamente alle esigenze educative degli studenti, contribuire al loro sviluppo cognitivo, culturale, sociale, personale e professionale, nonché essere conformi alla legislazione nazionale in materia di istruzione superiore sia dei paesi di accoglienza sia di quelli di esportazione. Nel caso di accordi di collaborazione, vi dovrebbero essere contratti scritti e legalmente vincolanti, volti a definire diritti e obblighi di tutti i partner.

2. La qualità accademica e gli standard dei programmi di formazione transnazionale devono essere almeno comparabili a quelli dell'istituzione che rilascia il titolo nonché a quelli del paese di accoglienza. Le istituzioni che rilasciano titoli e le istituzioni che erogano istruzione sono totalmente responsabili della garanzia e del controllo della qualità.

Le procedure e le decisioni che riguardano la qualità dei servizi formativi erogati tramite accordi transnazionali dovrebbero essere basati su criteri definiti, trasparenti e aperti alla valutazione.

3. La politica e la *mission* delle istituzioni definite mediante accordi transnazionali, le loro strutture amministrative e formative, nonché le finalità, gli obiettivi e i contenuti dei programmi specifici, dei corsi di studio, nonché degli altri servizi formativi dovrebbero essere pubblicati e resi disponibili su richiesta delle autorità e dei beneficiari appartenenti tanto ai paesi di esportazione quanto a quelli di accoglienza.

4. Le informazioni fornite dall'istituzione che rilascia i titoli, dall'organizzazione che eroga istruzione o dall'agente che si occupa dei potenziali studenti e di chi è iscritto a un corso di studio istituito tramite accordi transnazionali dovrebbero essere adeguate, accurate, coerenti e affidabili. Nel caso in cui un corso di studio sia erogato tramite accordo di collaborazione, la natura dell'accordo e le responsabilità delle parti dovrebbero essere descritte chiaramente. L'istituzione che rilascia il titolo di studio è responsabile e ha l'onere di controllare le informazioni comunicate al pubblico da agenti che operino in suo nome, incluse le dichiarazioni riguardanti il riconoscimento dei titoli nei paesi di origine e altrove.

5. Il personale delle istituzioni o chi insegna nell'ambito dei programmi istituiti tramite accordi transnazionali dev'essere all'altezza dei requisiti in termini di qualifiche, esperienza di insegnamento, ricerca e altre esperienze professionali. L'istituzione che rilascia i titoli deve garantire di essere dotata di strumenti efficaci per la verifica della preparazione del proprio personale docente.

6. Gli accordi relativi alla formazione transnazionale devono promuovere, presso gli studenti e il personale delle istituzioni coinvolte nell'accordo, la consapevolezza e la conoscenza della cultura tanto del paese delle istituzioni che rilasciano i titoli quanto del paese di accoglienza.

7. L'istituzione che rilascia i titoli è responsabile degli agenti o delle istituzioni partner designati ad agire in sua vece. Le istituzioni che si avvalgono di agenti devono stipulare accordi o contratti scritti e legalmente vincolanti con tali soggetti, specificando chiaramente i loro ruoli, le responsabilità, le facoltà delegate nonché le disposizioni relative al controllo, alla risoluzione delle controversie e alla rescissione. Tali accordi o contratti devono essere stipulati soprattutto al fine di preservare i diritti degli studenti.

8. Le istituzioni che rilasciano i titoli sono responsabili del rilascio degli stessi a conclusione dei propri corsi di studio transnazionali. Esse devono fornire informazioni chiare e trasparenti riguardo ai titoli, in particolare avvalendosi del *Diploma Supplement*, facilitando la valutazione delle qualifiche da parte degli organismi di riconoscimento competenti, delle istituzioni di istruzione superiore e dei datori di lavoro. Tali informazioni devono includere la natura, la durata, il carico di lavoro, la sede di svolgimento e la lingua (o le lingue) del corso di studio.

9. L'ammissione di studenti ad un corso di studio, le attività di insegnamento/apprendimento, i requisiti di esame e la valutazione nell'ambito di corsi previsti sulla base di accordi transnazionali, devono essere equivalenti ai programmi corrispondenti della istituzione che rilascia i titoli.

10. Il carico di lavoro accademico nell'ambito dei corsi di studio transnazionali, espresso in crediti, unità, durata degli studi o altro, dev'essere equivalente a quello dei programmi corrispondenti dell'istituzione che rilascia i titoli. Eventuali differenze in questo senso devono essere accompagnate da una chiara dichiarazione che ne spieghi i motivi e le conseguenze sul piano del riconoscimento dei titoli.

11. I titoli rilasciati tramite programmi formativi transnazionali, conformi alle disposizioni del presente codice, devono essere valutati secondo quanto stabilito nella Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.